

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1306 e 1251-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE ASCIUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (n. 1306)

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto col Ministro per gli affari regionali

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro per la funzione pubblica

col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2002

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(n. 1251)

**d'iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS,
DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

*del quale la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 1306*

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

dei signori Enrico PANINI ed altri (n. 349)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	15
– della 5 ^a Commissione permanente	»	17
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	20
Disegno di legge n. 1306, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	21
Disegno di legge n. 1251, d’iniziativa dei senatori Cortiana ed altri	»	39
Petizione n. 349	»	44

ONOREVOLI SENATORI. - È in primo luogo opportuno rivedere sinteticamente il percorso compiuto nell'arco di oltre un secolo dai legislatori italiani nel tentativo di regolamentare il sistema scolastico. La memoria e la storia sono infatti elementi preziosi per confrontarsi e diventano strumenti efficaci per il cambiamento e l'evoluzione. Di qui l'importanza di ricordare ciò che la scuola italiana è stata nel corso di più di un secolo a seconda del contesto storico e politico che nel tempo ha determinato la sua struttura e i suoi contenuti, al fine di sottolineare il significato essenziale che essa ha rivestito e riveste nel percorso di sviluppo del Paese, oltre che esserne vera e propria immagine speculare.

Nel tracciare così questo breve percorso storico, si può osservare intanto che una analogia accomuna i passaggi salienti che hanno contrassegnato la lunga vicenda delle grandi riforme scolastiche nel nostro Paese. Quando il ministro Gabrio Casati (nel novembre 1859) elaborò la prima e unica legge organica dell'ordinamento scolastico italiano - prima della riforma Gentile - l'Italia, oltre che essere nel momento culminante del suo processo di unificazione, viveva in maniera molto forte il dibattito sulla istituzione delle regioni. L'anno successivo il ministro Terenzio Mamiani, cui spettò il compito di attuare la legge Casati attraverso regolamenti e programmi, pensò di istituire una commissione con il compito di discutere e preparare un nuovo ordinamento delle leggi scolastiche conforme ai voti manifestati dal Parlamento e ai principi amministrativi del nuovo Regno.

Non si istituirono le regioni e non si modificò sostanzialmente la legge Casati, ma la successiva riforma scolastica, che porta il nome di Giovanni Gentile, vide la luce assieme al nuovo assetto dello Stato fascista:

i passi successivi si svolsero in era repubblicana, nella XIII legislatura con Berlinguer e ora nella XIV legislatura. Così il Parlamento si accinge a porre mano all'articolazione del sistema scolastico in concomitanza con un processo riformatore che ha ridisegnato il rispettivo ruolo dello Stato e delle regioni e che ha preso corpo grazie alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione.

In altri termini, è la storia stessa del nostro Paese che testimonia il fatto che le classi dirigenti hanno sempre interpretato il problema dell'organizzazione della scuola come un aspetto fondamentale - naturalmente con proprie peculiari caratteristiche - dell'organizzazione dello Stato. Ma la scuola è realmente l'immagine speculare dell'organizzazione di uno Stato in quanto matrice educativa dei suoi componenti e in quanto tale lo identifica. Per questo l'*iter* di questo provvedimento segna un passo fondamentale in quel percorso storico attraverso il quale, se ve ne fosse necessità, si potrà meglio intravedere l'enorme responsabilità dei legislatori del passato e del presente.

Tornando alla legge Casati, all'epoca essa rifletteva la realtà piemontese e lombarda per cui era stata concepita: ne è testimonianza la linea accentratrice già delineata nel Piemonte sabauda. Essa divideva l'istruzione umanistica da quella tecnica considerando quest'ultima inferiore alla prima e inoltre affidava l'istruzione professionale al Ministero dell'agricoltura e del commercio, il quale dal 1861 avrà anche la responsabilità degli istituti tecnici.

L'istruzione elementare, affidata ai comuni, era divisa in due gradi, inferiore e superiore, ognuno formato da due classi distinte. L'istruzione elementare era gratuita, con obbligatorietà del corso inferiore per

tutti i fanciulli dai sei agli otto anni, e veniva impartita dallo Stato per mezzo dei comuni. Anche l'istruzione secondaria classica era articolata in due gradi: il ginnasio della durata di cinque anni e il liceo di tre. C'erano poi le scuole tecniche - la scuola tecnica e l'istituto tecnico entrambi di durata triennale - e le scuole normali della durata biennale o triennale per la preparazione rispettivamente dei maestri elementari di grado inferiore o superiore. Infine, tutte le autorità scolastiche, oltre che i membri del Consiglio superiore dell'istruzione e di quelli provinciali, erano di nomina regia o ministeriale, mentre la spesa per l'istruzione pubblica si concentrava sull'università e sull'istruzione secondaria classica. I costi relativi all'istruzione primaria, al reperimento dei locali e al pagamento dei maestri erano totalmente a carico dei comuni.

Un primo e rilevante intervento riformatore è datato giugno 1877 con la legge voluta dal ministro Michele Coppino, le cui peculiarità erano l'obbligatorietà dell'istruzione elementare inferiore dai sei ai nove anni d'età, la sua gratuità e aconfessionalità. L'applicazione della legge era graduale e subordinata al raggiungimento di una determinata proporzione tra il numero dei docenti e la popolazione complessiva dei comuni, ma è importante segnalare che le autorità preposte avevano la facoltà di procedere a impostare d'ufficio la spesa necessaria nei bilanci comunali al fine di ottemperare all'obbligo di istituzione e mantenimento delle scuole.

In questo stesso periodo di tempo, gli istituti tecnici vennero riportati nell'ambito della pubblica istruzione, ma furono organizzati confermando il modello originale di Casati. Erano cioè divisi in cinque sezioni: fisico-matematica, industriale, agronomica, commerciale e ragioneria. Solo la prima, peraltro, permetteva l'iscrizione alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Nel 1879-1880, due successive circolari del Ministero dell'agricoltura e del commercio sollecitarono enti locali e camere di commercio

a creare scuole di arti e mestieri, cogliendo quella che era un'effettiva domanda proveniente dal mondo artigiano e dalla stessa classe lavoratrice.

In epoca giolittiana fu il settore elementare ad essere attraversato da importanti riforme. Conviene ricordare in proposito la legge Orlando del 1904, che estendeva l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, ma solo nei comuni che avessero istituito il corso elementare superiore, e stabiliva che coloro i quali intendevano proseguire gli studi potevano sostenere, compiuta la quarta classe elementare, un esame speciale di maturità per l'ammissione alle scuole secondarie.

Successivamente la legge Daneo-Credaro del 1911 avocò allo Stato gran parte dell'istruzione primaria, ma tale passaggio venne limitato ai comuni non capoluogo; inoltre le scuole sottratte ai comuni vennero amministrate da un consiglio scolastico provinciale la cui composizione prevedeva comunque una forte componente di membri direttamente designati dai consigli comunali.

Le ulteriori e profonde esigenze di rinnovamento che percorsero tutta l'istruzione non si concretarono invece in una proposta organica. La crisi economica che avanza negli anni tra il 1907 e il 1911 e poi la guerra impedirono che si realizzasse nella sua massima ampiezza l'ipotesi di riforma che l'età giolittiana aveva elaborato.

Dopo un ultimo tentativo nel dopoguerra di affrontare i problemi della scuola nel quadro dello Stato liberale da parte di Giolitti e Croce (ministro della pubblica istruzione dal 1921 al 1922), il nuovo sistema di istruzione venne elaborato nell'ambito del Governo Mussolini con i decreti legge che compongono la riforma Gentile. È un sistema che si basa sulla forte selettività delle classi dirigenti nell'asse portante liceo-università e attraverso la preminenza del liceo classico, unica scuola che apriva l'accesso a tutte le facoltà universitarie. L'istruzione tecnica e quella professionale erano affidate ad altri

Ministeri specifici, a testimonianza della minore considerazione in cui erano tenute. Solo i ragionieri e i geometri rimanevano nel quadro della pubblica istruzione. Più nel dettaglio, l'istruzione elementare era articolata in tre gradi: preparatorio, per i fanciulli dai tre ai sei anni, non obbligatorio; inferiore, della durata di tre anni; superiore, di due anni. Ma il corso elementare vero e proprio veniva stabilito in cinque anni, abolendo la possibilità, contemplata nella legge Orlando del 1904, di sostenere l'esame di ammissione alla scuola secondaria alla fine della quarta classe. L'istruzione obbligatoria veniva elevata al quattordicesimo anno d'età e prevedeva, oltre il livello della scuola elementare, la frequenza di un ulteriore corso integrativo di avviamento professionale della durata di tre anni. Le scuole secondarie erano a loro volta articolate in una serie di gradi di durata diversa, a seconda della loro tipologia. L'accesso ad esse era regolato secondo il criterio dell'esame di ammissione e prevedeva per ogni istituto un numero chiuso. Il livello più basso dell'istruzione secondaria veniva impartito nella scuola complementare, nel corso inferiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, e nel ginnasio. Il livello ulteriore si articolava nel corso superiore dell'istituto tecnico e di quello magistrale, nel liceo scientifico, nel liceo classico e infine nel liceo femminile di durata triennale e senza ulteriori sbocchi.

Nel 1939 si intervenne ancora sul sistema d'istruzione con la Carta della scuola ideata da Giuseppe Bottai, che avrebbe dovuto costituire la risposta agli impetuosi processi sociali della seconda metà degli anni Trenta, che in termini scolastici si tradussero in un notevole sviluppo quantitativo dell'istruzione, soprattutto per quanto riguarda gli istituti tecnici industriali, i licei scientifici e le magistrali. Il calendario dell'attuazione della riforma prevedeva la predisposizione di cinque leggi fondamentali, da approvare gradualmente. Di queste l'unica effettivamente promulgata fu la n. 899 del 1940, relativa al-

l'istituzione della scuola media di durata triennale valida per l'accesso alle scuole dell'ordine superiore, al liceo artistico e alle scuole dell'ordine femminile.

Dopo la liberazione, il dibattito sulla scuola che si sviluppò in seno all'Assemblea costituente dovette necessariamente affrontare prima i gravi problemi legati alla devastazione della guerra, ovvero povertà e analfabetismo, poi anche quello del ruolo dell'istruzione nella società dell'immediato futuro. L'accesa contrapposizione che si generò rispetto all'opportunità o meno di inserire la scuola nel testo della Costituzione sfociò in un compromesso tra le istanze dei cattolici e quelle della sinistra, che avevano visioni nettamente contrapposte sui rapporti tra Stato e scuola. Il risultato furono gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che sanciscono il diritto del cittadino ad avere un'adeguata istruzione, l'obbligatorietà e gratuità dell'insegnamento fino ai 14 anni, il principio di agevolazione all'accesso dei più elevati gradi di istruzione per i più capaci e meritevoli, il diritto-dovere dello Stato di dettare norme generali in materia di istruzione e la sua prerogativa di rilasciare titoli di studio; infine, la libertà dei privati di creare scuole, ma senza oneri per lo Stato.

Da allora per rinvenire un significativo intervento legislativo nel settore dell'istruzione occorre attendere fino al 1962, anno di approvazione della legge n. 1859, firmata dal ministro Luigi Gui, che istituiva la scuola media unica e obbligatoria fino a 14 anni. Tale legge sanciva tra l'altro l'eliminazione dell'obbligatorietà del latino, prevedendolo come materia autonoma e facoltativa nella terza classe. L'esame di licenza era trasformato in esame di Stato e dava accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondari di secondo grado, ma la prova di latino era considerata obbligatoria per poter accedere al liceo classico. Infine, si sanciva che il diploma di maturità scientifica dava accesso a tutte le facoltà universitarie esclusa quella di lettere e filosofia; eccezione che verrà meno nel

1969, quando venne liberalizzato l'accesso a tutti i corsi di laurea ai diplomati di qualsiasi istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli anni che vanno dal 1960 in poi vedono grandi mutamenti sociali e politici, che coinvolgono direttamente la scuola e che essa interpreta nei tentativi di democratizzazione e di sburocratizzazione degli apparati amministrativi. Sono anni importanti per la trasformazione che interviene; anni in cui assistiamo al fenomeno di massificazione della scuola e che avviano quel meccanismo di abbassamento del livello culturale complessivo che ancora oggi è una delle principali motivazioni che inducono alla riforma del sistema di istruzione.

Nel 1968, con la legge n. 444, lo Stato organizzò la scuola materna per l'accoglimento dei bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, con fini di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo. Ancora una volta quindi i nodi da sciogliere rimanevano la secondaria e l'università. E in effetti, dopo la legge n. 119 del 1969 che introduceva in via sperimentale alcune innovazioni negli esami di Stato di maturità, dal 1970 si sono succedute nel tempo numerose proposte legislative per il riordino della scuola secondaria superiore, nessuna delle quali è riuscita a terminare il proprio *iter* legislativo: dal testo predisposto dall'allora ministro Misasi nella V legislatura a quello, d'iniziativa della senatrice Alberici e di altri senatori, approvato dal solo Senato nel settembre 1993.

Negli anni a cavallo del 1980 si registrò una sostanziale crescita della domanda di formazione in tutto il Paese, esigenza legata ad un maggior grado di cultura dei cittadini, dovuto al fatto che essi, comprese le donne, erano meglio inseriti nel mondo del lavoro e che migliori erano le condizioni economiche del Paese. Nella scuola elementare, ad esempio, il graduale calo degli alunni frequentanti, dovuto al decremento della natalità, risultò un fattore significativo per esigere ed assicurare servizi più efficienti e più vicini

agli *standard* medi dei Paesi europei. Tutto ciò accentrò l'attenzione sui programmi della scuola elementare che apparivano quanto mai anacronistici; in più, l'approvazione dei programmi della scuola media da poco avvenuta rendeva più urgente riformare quelli delle elementari. Dal 1981 i ministri Bodrato prima e Falcucci poi avviarono l'elaborazione delle linee guida dei programmi delle elementari che, dopo un *iter* costruttivo piuttosto complesso, furono approvati nel febbraio 1985, esattamente trent'anni dopo i programmi Ermini.

Negli anni successivi il Parlamento legiferava ancora in tema di scuola elementare, approvando la legge n. 148 del 1990, che ha introdotto il cosiddetto «modulo organizzativo» di tre insegnanti su due classi (o di quattro su tre), ha previsto l'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e ha reso obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

Arriviamo ai giorni nostri quando, nel corso della XIII legislatura, viene elaborata la legge quadro di riforma dei cicli scolastici delineata dal ministro Berlinguer e a sua volta preceduta dalla legge n. 59 del 1997, che ha attribuito alle istituzioni scolastiche autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dotandole peraltro di personalità giuridica, dalla legge n. 425 del 1997, che ha riformato gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e dalla legge n. 9 del 1999, con la quale l'obbligo scolastico è stato elevato da otto a dieci anni, sebbene il medesimo obbligo d'istruzione sia rimasto di durata novennale fino all'approvazione del nuovo sistema scolastico e formativo.

Oggi il Parlamento si trova ad affrontare di nuovo il problema del riordino dei cicli scolastici, che ormai necessita di urgente risoluzione. Già in campagna elettorale la Casa delle Libertà aveva del resto annunciato l'intento di rielaborare, di concerto con i diretti fruitori del sistema scolastico, una riforma del comparto scuola largamente attesa.

Altro elemento che impone la revisione del sistema scolastico è peraltro l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, modificando il Titolo V della Costituzione, rivede le competenze di regioni, comuni e province e vincola al rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La precedente riforma tendeva a livellare il sistema mettendo in pericolo perni fondamentali della formazione culturale che lo Stato deve invece garantire. Il disegno di legge n. 1306 presentato dal Governo intende dunque ripartire da alcuni precisi ed essenziali presupposti: il rispetto della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio per tutti; il rispetto della più recente normativa di riordino delle specifiche competenze legislative sulla materia, ripartite tra Stato e regioni (come chiarito dall'articolo 1); il rispetto del diritto dei giovani a formarsi sia attraverso l'istruzione, sia attraverso la formazione professionale col presupposto, anch'esso sancito per legge, che entrambi i canali costituiscono due diverse modalità per giungere al medesimo obiettivo: quello della crescita e della formazione di una precisa individualità culturale e sociale.

Il rispetto di questi basamenti strutturali, insieme alle modalità attraverso le quali la riforma si snoda, garantisce anche il sistematico adeguamento al panorama scolastico europeo, ad oggi innegabilmente più idoneo del nostro a formare individui in grado di affrontare in futuro le sfide del mercato globalizzato.

L'impegno del legislatore deve pertanto essere quello di costruire un sistema che, tenendo conto dei presupposti appena citati, riesca a garantire una elevata qualità culturale e professionale attraverso un sistema unitario, ma al tempo stesso sufficientemente elastico da consentire ampia flessibilità, nella cornice del valore legale dei titoli di studio.

L'articolo 2 regola il percorso di formazione scolastica attraverso due cicli: uno primario, costituito dalla scuola primaria e da

quella secondaria di primo grado; uno secondario, costituito dal sistema dei licei e da quello parallelo dell'istruzione e della formazione professionale.

Movendo da criteri che individuano il compito precipuo dell'istruzione nella promozione in tutto l'arco della vita delle forme di apprendimento atte a formare e valorizzare la soggettività e la spiritualità umana, nonché nella esaltazione delle attitudini e delle scelte individuali al fine ultimo di strutturare una personalità consapevole di sé, ma anche della propria appartenenza civile e storica, il disegno di legge n. 1306 interpreta ed esaurisce appieno il significato etimologico del verbo educare. Perché questo è il processo educativo in sostanza: una trasformazione progressiva che, attraverso l'apprendimento, produce un risultato. In questo senso, il sistema scolastico, che eroga metodi e contenuti di questo processo, deve necessariamente essere di qualità elevata ed adeguato al compito che si prefigge.

Secondo l'asse del provvedimento, il cammino formativo prende il via con la scuola dell'infanzia, della durata di tre anni; essa per prima interviene, attraverso adeguate metodologie, ad educare lo sviluppo del bambino in termini di motricità, affettività e socialità: pone cioè le prime essenziali condizioni per quello che sarà il futuro inserimento nel mondo scolastico. L'intento annunciato di consentire l'ingresso in questa fase anche a bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento consente un ingresso anticipato con la prospettiva di condurre l'alunno alla fine dei due cicli all'età di poco più dei diciotto anni. Si tenta infatti di adeguare la scuola italiana a quella europea, anche se esiste un cospicuo numero di nazioni nelle quali la durata degli studi necessari per accedere agli studi universitari è di tredici anni, per cui l'uscita avviene dopo i diciotto anni: la Germania, la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, il Lussemburgo. Anche Paesi come la Francia, che pure prevedono

l'uscita prima dei diciannove anni, richiedono poi un bachillerato triennale di ulteriore preparazione per l'accesso universitario che in definitiva ritarda tale evento.

In considerazione delle scelte adottate nei vari Paesi dell'Unione, sarebbe quindi opportuno concepire una soluzione non tanto mirata ad un pedissequo adeguamento all'Unione, ma fondata invece su due criteri essenziali: il primo è la contestualizzazione del provvedimento con il bagaglio culturale, storico ed economico del nostro Paese; il secondo attiene una serie di valutazioni di carattere psico-pedagogico. Nella valutazione dell'opportunità di anticipare l'età scolare ad esempio considerato che il percorso evolutivo dell'individuo necessita di un tempo preciso (e quindi non contraibile) per raggiungere la maturità necessaria ad affrontare le metodologie e i contenuti di studio che l'università impone.

Quanto al primo ciclo scolastico, esso comincia a sei anni (ma anche in questo caso vi è la possibilità di iscriversi prima, qualora il compimento dei sei anni avvenga entro il 30 aprile) e si snoda secondo due moduli, di cui uno di cinque anni e il secondo di tre. Il primo modulo, quinquennale, si articola in un primo anno (in cui si conducono gli alunni al possesso di elementi cognitivi di base) e successivamente in due bienni didatticamente distinti. Ritenendo inoltre che già da questa fase sia di fondamentale importanza l'apprendimento di una lingua dell'Unione europea, come pure l'approccio al mondo informatico, sono state inserite queste due discipline. Gli obiettivi sono impegnativi poiché si intende promuovere prima attraverso l'alfabetizzazione, poi attraverso l'acquisizione di conoscenze e di abilità soggettive di base, quello sviluppo della personalità che proseguirà nella fase successiva.

Il secondo modulo, triennale, consta di un primo biennio e successivamente di un anno, volto sia al completamento didattico dei due precedenti che al raccordo con il successivo

ciclo scolastico, con funzioni di consolidamento.

Il ciclo superiore è finalizzato alla crescita soggettiva dell'individuo attraverso le discipline di studio; ha la durata di cinque anni e si sviluppa in due bienni più un anno di completamento e consolidamento del percorso al termine del quale l'alunno dovrà sostenere un esame di Stato per poter accedere all'università. Tale fase si conclude successivamente al compimento del diciottesimo anno di età.

In questo periodo della vita evolutiva si accrescono e organizzano le conoscenze e si tende soprattutto a far acquisire quell'autonomia di studio che si proietterà in futuro in tutti gli aspetti della vita dell'individuo.

Il disegno di legge prevede l'introduzione di una seconda lingua dell'Unione europea nonché l'approfondimento delle tecnologie informatiche. Esso indirizza in particolare il secondo ciclo all'educazione personalizzata e mira a potenziare le caratteristiche soggettive, tenendo sempre in considerazione il contesto sociale e storico in cui l'individuo si realizza.

È durante questa fase che può essere realizzata la scelta tra sistema di istruzione e sistema di formazione: due percorsi assolutamente paralleli, aventi la caratteristica di pari dignità e come tali tutelati per legge. Questi due blocchi non sono intesi come due sistemi rigidi e a sé stanti, ma per loro intrinseca struttura dovranno garantire la possibilità, *in itinere*, di rivedere le proprie scelte ed eventualmente modificare il percorso di studio. Tale elasticità consente anche l'alternanza tra scuola e lavoro (come disposto dall'articolo 4) da effettuarsi sotto la diretta responsabilità dell'istituzione scolastica, ma di concerto con le imprese, nonché con enti pubblici e privati che siano disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. Anche da queste esperienze deriveranno valutazioni che andranno a costituire il credito formativo dell'alunno.

I due canali sono diversi per durata (cinque anni il sistema dei licei e quattro più uno facoltativo per l'istruzione e formazione professionale) e per la natura dei programmi disciplinari, ma si concludono entrambi con l'esame di Stato.

Nel nuovo scenario qui delineato, lo Stato ha il compito di dettare le norme generali affinché sia garantito a tutti e su tutto il territorio nazionale il diritto allo studio; alle regioni è trasferito il compito concorrente di emanare dispositivi in ordine all'intero sistema educativo, ovvero all'istruzione e alla formazione professionale garantendo la ottimale validità e qualità del servizio sul territorio in accordo coi dettami nazionali.

Attraverso l'articolo 4 viene inoltre ribadito quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che aveva previsto tirocinii e *stages* di orientamento.

L'innovazione che vede la formazione professionale quale canale formativo parallelo a quello dell'istruzione realizza appieno le possibilità di realizzazione individuali: si avranno, per entrambi, percorsi che esiteranno in titoli e qualifiche spendibili su tutto il territorio nazionale e utili per l'accesso alla formazione superiore.

Per ciò che concerne le verifiche del sistema educativo, di cui all'articolo 3, esse sono affidate al corpo docente, avranno carattere periodico e verranno regolarmente certificate. La valutazione periodica verificherà il passaggio alla fase didattica successiva e, in caso di mancata idoneità, l'alunno sarà costretto a ripetere non l'intero biennio, ma solo il secondo anno dello stesso periodo. In stretto riferimento con quanto appena detto si manifesta la necessità di una significativa permanenza del corpo docente tesa a garantire quella continuità didattica imprescindibile anche per una corretta valutazione. In tale ambito concettuale, è sembrato inoltre opportuno reinserire la tradizionale valutazione del comportamento generale dell'alunno a fronte della sperimentata convinzione che tale strumento offra, a lungo ter-

mine, un valido parametro di orientamento per i docenti, per le famiglie e per lo stesso alunno. Inoltre viene affidato all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito periodico di effettuare la valutazione dell'intero sistema attraverso la verifica del livello di conoscenze raggiunte dagli alunni, allo scopo di monitorare la complessiva validità dell'apparato scolastico e formativo: anche in questo senso ci allineeremo ai metodi già in atto in vari Paesi dell'Unione europea. In ultimo, come già accennato, è previsto l'esame di Stato come tappa conclusiva dei due cicli scolastici da svolgersi sotto il controllo di una commissione esaminatrice e avente come contenuto prove stabilite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione: i criteri di scelta delle prove si fondano sulla base degli specifici obiettivi di apprendimento dell'intero corso, nonché in relazione ai curricoli dell'ultimo anno.

L'articolo 5 entra nel merito della formazione degli insegnanti prevedendo che siano i decreti legislativi adottati dal Governo e previsti dall'articolo 1 a disciplinarne i contenuti. Tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici. Le classi dei corsi di laurea sono individuate attraverso decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; tali decreti dovranno inoltre regolamentare le attività didattiche inerenti l'inserimento degli alunni portatori di *handicap* prevedendo che la formazione possa essere realizzata anche all'estero. Per accedere ai corsi di laurea specialistica si prevede il possesso di requisiti minimi curricolari oltre ad una adeguata formazione personale. Il conseguimento infine della laurea specialistica viene determinato da un esame di laurea avente valore abilitante di uno o più insegnamenti. Tutti coloro che, già docenti laureati, intendano immergersi nei ruoli dovranno svolgere un periodo

di tirocinio con appropriati contratti di formazione-lavoro. In questo senso le università dovranno definire l'istituzione e il funzionamento di apposite strutture di formazione atte a sostenere i rapporti, mediante convenzioni, con le istituzioni scolastiche.

Inoltre le università avranno il compito della formazione in servizio dei docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio, di coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni scolastiche e formative.

Per ciò che riguarda le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 6 mantiene la loro autonomia in conformità ai loro statuti, alle norme di attuazione e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infine, l'articolo 7 detta le disposizioni finali ed attuative individuando le materie nelle quali lo Stato potrà intervenire mediante uno o più regolamenti. Viene anche previsto che il Ministro relazioni ogni tre anni al Parlamento sul sistema educativo di istruzione e formazione per permettere la valutazione dell'efficacia delle nuove norme e, nel caso, per consentire iniziative conseguenti.

Il comma 4 detta altresì disposizioni per l'entrata in vigore della riforma in maniera graduale, relativamente alla possibilità di anticipare le iscrizioni alla scuola d'infanzia e alla prima classe della scuola primaria. Al riguardo, la Commissione - come si riferirà più avanti - ha dovuto emendare il testo, in ragione dell'avvenuto inizio dell'anno scolastico 2002-2003. Del resto, come è noto, il Governo ha deciso di avviare una sperimentazione che si avvale degli strumenti offerti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e che coinvolge anche il profilo delle iscrizioni anticipate.

Infine sono stabilite le disposizioni di carattere finanziario e sancita l'abrogazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.

Attorno a questo impianto di riforma, in Commissione istruzione si è sviluppato un dibattito appassionato e approfondito, grazie anche al positivo contributo recato dai Gruppi di opposizione, che hanno preso parte all'esame del provvedimento con vivo interesse e partecipazione. Ne è derivato così un arricchimento del testo che, dall'istruttoria condotta in sede referente, esce migliorato rispetto alla stesura originaria a seguito sia di modifiche formali che lo rendono più coerente e lineare, sia di alcune specificazioni di merito che, senza deviare dagli intenti finali del disegno di riforma, adeguano tuttavia il provvedimento ad esigenze poste tanto dal relatore e da esponenti di maggioranza, quanto da rappresentanti dell'opposizione.

In particolare, all'articolo 1, in conformità a una proposta condivisa dal relatore e dal senatore Cortiana, è stato ampliato il termine concesso alle Commissioni parlamentari per esprimersi sugli schemi di decreti legislativi, portandolo da trenta a sessanta giorni, in conformità all'ordinaria prescrizione di cui alla legge n. 400 del 1988. Ancora del senatore Cortiana è stata poi accolta la proposta volta a introdurre il rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, laddove si stabilisce che il piano programmatico di cui al comma 3 deve assicurare il sostegno dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche. A tale specifico riguardo è stata infatti elaborata una formulazione che, senza imporre per legge alcuna scelta che correttamente deve restare affidata al mercato, stimola tuttavia le conoscenze e l'approfondimento delle diverse opzioni disponibili. Le finalità che il predetto piano programmatico dovrà sostenere sono state poi ulteriormente arricchite prevedendo, su richiesta del senatore Barelli, lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive; mentre, conformemente a proposta emendativa del senatore Brignone, si è limitato il ruolo dello

Stato al concorso al rimborso (e non al rimborso *tout court*) delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti.

La più significativa modifica apportata all'articolo 2 concerne invece la *vexata quaestio* dell'anticipo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia. Recependo una serie di sollecitazioni provenienti dalla maggioranza e dall'opposizione, la Commissione ha ritenuto che l'anticipo debba avvenire in maniera graduale, anche al fine di verificarne l'impatto sul sistema educativo. Meno cogente è stata poi resa la formulazione che prevedeva che dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dovesse necessariamente emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per il prosieguo degli studi. Al riguardo, su iniziativa della senatrice Bianconi, si è preferito scrivere che la scuola secondaria di primo grado aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Ancora all'articolo 2, ma relativamente all'ordinamento del secondo ciclo, la principale innovazione attiene all'eventuale accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore per coloro che abbiano frequentato i licei. Per uniformità con gli studenti che hanno scelto il percorso dell'istruzione e formazione professionale, ai quali è sufficiente frequentare quattro anni di scuola secondaria per essere ammessi all'istruzione e formazione tecnica superiore, alla stessa potranno accedere anche gli allievi dei licei che siano stati ammessi al quinto anno. In merito invece al quinto anno facoltativo del canale dell'istruzione e formazione professionale, esso potrà essere realizzato d'intesa non solamente con le università, bensì anche con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infine, viene puntualizzato che i piani di studio di cui alla lettera l) dell'articolo in questione saranno personalizzati.

L'articolo 3 registra l'accoglimento di alcuni emendamenti dell'opposizione, a prima firma del senatore Berlinguer, volti a ripristinare il tradizionale termine di «studenti» in luogo della dizione «allievi» inizialmente

preferita dal disegno di legge governativo. La Commissione ha peraltro ritenuto di dover precisare che il miglioramento dei processi di apprendimento, della relativa valutazione e la continuità didattica sono assicurati anche mediante la congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità.

Quanto all'alternanza scuola-lavoro, disciplinata all'articolo 4, il testo è stato modificato, nel senso di prevedere che l'attuazione e la valutazione di tale modalità avverrà in collaborazione, oltre che con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, le quali ora figurano anche alla lettera a) fra i soggetti abilitati a stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche. Su proposta del senatore Brignone, è stato inserito poi un secondo comma, diretto a riconoscere una specifica funzione-obiettivo al docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli studenti che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro.

È stato inoltre licenziato un testo dell'articolo 5, attinente alla formazione degli insegnanti, con alcune varianti rispetto alla stesura originaria. In particolare, occorre segnalare che i corsi di formazione per i docenti non dovranno più essere tutti di pari durata e che gli accessi agli stessi saranno programmati sulla base dei posti disponibili nelle istituzioni scolastiche, sopprimendo cioè il riferimento ai ruoli organici e così includendo nella previsione anche le scuole paritarie. In secondo luogo, le università, nel definire l'istituzione e l'organizzazione delle apposite strutture per la formazione degli insegnanti, dovranno ora sentire le direzioni scolastiche regionali interessate; strutture che peraltro potranno avere anche una dimensione di interateneo e alle quali vengono attribuiti la promozione e il governo dei centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti. Inoltre, assume natura concorrente il ruolo delle università nella formazione in servizio, che vedrà quindi la partecipazione diretta delle istituzioni scolastiche. Ai decreti

legislativi di cui all'articolo 1 è stata poi affidata anche la normazione in materia di formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo degli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Infine, è stata introdotta una disciplina transitoria in favore di coloro che siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, in modo da consentire loro un percorso abbreviato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; tale possibilità riguarda anche i possessori del diploma di istituto superiore di educazione fisica, di Accademia di belle arti, di Istituto superiore per le industrie artistiche, di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato. Agli studenti specializzati per le attività di sostegno si offre inoltre la possibilità di essere iscritti in soprannumero e di svolgere un percorso abbreviato anche nell'ambito dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria, il cui esame di laurea finale avrà peraltro valore abilitante all'insegnamento e consentirà l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Relativamente all'articolo 6 e quindi alle competenze delle regioni a statuto speciale, il testo proposto dalla Commissione si differenzia dal disegno di legge predisposto dal Governo nel rendere facoltativa, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, la prova scritta di lingua francese nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del ciclo secondario nella regione Valle d'Aosta.

Da ultimo, è stato adeguato l'articolo 7 nel senso di determinare nell'anno scolastico 2003-2004 l'inizio del nuovo sistema, che consente di iscrivere alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola primaria i bambini che abbiano compiuto l'età richiesta entro il 28 febbraio 2004. Sono state inoltre recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, vincolando espressamente la possibilità delle iscrizioni anticipate sopra richiamate e le ulteriori future anticipazioni

fino alla data del 30 aprile alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e al rispetto dei limiti di spesa fissati al comma 5 del medesimo articolo. È stato infine aggiunto un ultimo comma volto ad abrogare la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante norme per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

La Commissione ha inoltre approvato alcuni ordini del giorno, che ora vengono conseguentemente trasmessi all'Assemblea. Il Governo, che li ha accolti tutti, risulta pertanto impegnato in primo luogo a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, in tempi che consentano la dislocazione delle risorse occorrenti già nella legge finanziaria per il 2003; l'ordine del giorno in questione indica peraltro puntualmente l'entità dello stanziamento che si reputa necessario e le finalizzazioni a cui dovrà essere destinato il suddetto piano.

Gli altri ordini del giorno votati dalla Commissione impegnano poi il Governo a valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma, gli effetti della valutazione biennale degli studenti, eventualmente ripristinando la valutazione annuale; a non attivare una apposita laurea specialistica finalizzata esclusivamente alla formazione degli insegnanti; a procedere gradualmente al raggiungimento dell'obiettivo della pari durata per la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia; a prevedere che i corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti siano programmati e realizzati attraverso convenzione tra atenei e istituti scolastici autonomi.

Conclusivamente il disegno di legge n. 1306 appare idoneo a mettere mano ad una riforma indispensabile per rendere il nostro sistema scolastico attuale, valido e competitivo, senza per questo mettere in secondo piano la nostra tradizione culturale, storica e sociale. A tal fine, opportunamente esso considera l'individuo quale soggetto attivo del complesso processo di strutturazione della personalità, prevedendo uno sviluppo graduale e sequenziale delle capacità di ap-

prendimento, ed afferma inequivocabilmente il diritto di tutti allo studio, anche attraverso l'innovativa attribuzione della piena dignità alla formazione professionale, evitando la ghettizzazione di coloro che scelgono un percorso anticipatamente pragmatico rispetto a quello squisitamente intellettuale.

Sulla base delle considerazioni ora svolte, auspico pertanto che l'Assemblea proceda all'approvazione del disegno di legge delega presentato dal Governo, con le modifiche e integrazioni apportate dalla Commissione.

ASCIUTTI, relatore

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

sul disegno di legge n. 1306, nonché su emendamenti

19 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: VALDITARA)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1306

2 luglio 2002

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando, quanto all'emendamento 6.500 (nuovo testo) che la disposizione di cui al comma 20-*quater* è palesemente incongrua, nel sistema delle fonti: mentre l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, attribuisce alle regioni la potestà regolamentare, salvo che si tratti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la disposizione in esame – invece – prevede un regolamento statale per l'attuazione di una legge regionale, da adottare, altra anomalia, d'intesa con la stessa regione.

(Estensore: PASTORE)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1306

16 luglio 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 5.1001, 5.1500 e 5.1501, nonché un parere favorevole sull'emendamento 6.500 (nuovissimo testo) osservando tuttavia che sarebbe opportuno riformulare il capoverso 20-*quater* – che, al secondo periodo, vincola la regione quanto alla scelta della fonte ed introduce un improprio parere del Ministero sul regolamento regionale – sostituendo le parole «nell'ambito di apposito regolamento attuativo regionale, previo parere del Ministero competente» con le seguenti: «dalla stessa regione d'intesa con il Governo».

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

sul disegno di legge n. 1306

10 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, osserva che, con riferimento all'impianto generale del provvedimento, ad eccezione delle norme riguardanti gli anticipi per l'iscrizione alla scuola materna ed elementare, il ricorso, come meccanismo di copertura, ai finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria può considerarsi ragionevole in quanto i vari tipi di intervento disciplinati presentano sufficienti margini di flessibilità e graduabilità, essendo inseriti in un piano programmatico, e sono pertanto realizzabili nel limite delle risorse che, anche in misura variabile, di anno in anno saranno destinate allo scopo; in particolare, anche i principi definiti negli articoli 4 e 5 possono considerarsi attuabili facendo ricorso alla discrezionalità dell'azione amministrativa, in quanto trattasi di misure modulabili attraverso la fissazione della platea degli aventi diritto. La Commissione fa peraltro presente che l'ambito di intervento della legge finanziaria è confinato alla modulazione degli aspetti innovativi della riforma, senza ovviamente inerire alla componente consolidata del sistema, a livello sia di istituti che di relative conseguenze sui bilanci a legislazione vigente.

Esprime, quindi, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le disposizioni di seguito riportate vengano modificate nel senso indicato:

1) all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2», con le altre: «ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3»;

2) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Dall'anno scolastico 2002-2003», con le altre: «Per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)»; al secondo periodo pre-

mettere le parole: «Per l'anno scolastico 2002-2003» e aggiungere, dopo le parole: «possono iscriversi», le altre: «nei limiti delle risorse finanziarie di cui al successivo comma 5»; sopprimere, infine, il terzo periodo;

3) all'articolo 7, comma 5, inserire, dopo la parola: «limitatamente», le altre: «alla scuola materna statale e»; sostituire le parole: «valutati in», con le altre: «determinati entro il limite massimo di»; aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa»;

4) all'articolo 7, comma 7, sostituire la parola: «coerentemente», con le altre: «nell'ambito dei»;

5) all'articolo 7, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «degli oneri effettivamente sostenuti», con le altre: «delle occorrenze finanziarie».

(Estensore: TAROLLI)

su emendamenti al disegno di legge n. 1306

11 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.4, 2.4, 2.5, 2.61 (limitatamente al secondo periodo), 3.5, 4.5, 4.6, 5.4, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.42, 7.45, 7.46, 7.49, 7.50 e 7.51 per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: MORO)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1306

23 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: CICCANTI)

sull'emendamento 7.100 al disegno di legge n. 1306

25 settembre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, con riserva di rivedere il parere nel caso in cui, nella prossima legge finanziaria, non vi fossero le necessarie risorse sugli accantonamenti utilizzati per la copertura finanziaria degli oneri decorrenti dall'anno 2005.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

sui disegni di legge nn. 1251 e 1306

29 maggio 2002

Sui disegni di legge, esaminati congiuntamente, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. *Identico.*

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono **adottati** su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro **sessanta** giorni

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque **adottati**. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono **adottati** previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, **nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;**

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) del **concorso al** rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) *identica;*

i) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel si-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) *identica*;

m) *identica*.

4. *Identico*.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel si-

(Segue: *Testo del Governo*)

stema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **successive modificazioni**. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stema di istruzione e **in quello di istruzione e formazione professionale**, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, **attraverso adeguati interventi**, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e **successive modificazioni**. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, **commi 1 e 2**, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) *identica*;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

muovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

muovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono **essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione** le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base

(Segue: *Testo del Governo*)

fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, **e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche**, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea **e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche**; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, **dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed** il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, **anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche**, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; **fornisce** strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; **aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione**; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene **anche** curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso

(Segue: *Testo del Governo*)

tecnologie **informatiche e delle reti**; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, validi su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c*); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle **nuove** tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e **coreutico**, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; **l'ammissione al quinto anno** dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, validi su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c*); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 mag-

(Segue: *Testo del Governo*)

gio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e **con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) i piani di studio **personalizzati**, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli **studenti**, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli **studenti** del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; **il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;**

b) ai fini del progressivo miglioramento **e dell'armonizzazione** della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli

(Segue: *Testo del Governo*)

complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli **studenti** nel corso e **al termine** del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, **con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, **il Governo è delegato ad adottare**, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e **ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa**, un apposito decreto legislativo **su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con

(Segue: *Testo del Governo*)

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5.

(*Formazione degli insegnanti*)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni **maggiormente** rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza **o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, **la valorizzazione delle imprese come luogo formativo** e l'assistenza tutoriale;

c) *identico*.

2. Al docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli studenti che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro viene riconosciuta una specifica funzione-obiettivo.

Art. 5.

(*Formazione degli insegnanti*)

1. *Identico*:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università

(Segue: *Testo del Governo*)

università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base **della previsione** dei posti effettivamente disponibili, **per ogni ambito regionale, nelle** istituzioni scolastiche;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale

(Segue: *Testo del Governo*)

docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera *a*), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera *e*) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per **contribuire alla** gestione dei corsi di cui alla lettera *a*), le università, **sentita la direzione scolastica regionale**, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di **apposite strutture** di ateneo o **d'interateneo** per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) **le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera *e*) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;**

g) le strutture di cui alla lettera *e*) **concorrono alla** formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. *Identico.*

2. Il comma 20-bis dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«20-bis. L'esame di Stato conclusivo del ciclo secondario, da sostenersi in Valle d'Aosta, prevede la possibilità per lo studente di sostenere una prova scritta in lingua francese facoltativa e aggiuntiva alle altre prove scritte previste.

20-ter. Il positivo superamento della prova di cui al comma 20-bis comporta il conferimento di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

20-quater. La regione Valle d'Aosta, con propria legge, stabilisce tipologia e modalità di svolgimento della prova di cui al comma 20-bis. Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti dalla stessa regione, d'intesa con il Governo. È abrogato il regolamento di cui

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13. Resta ferma l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

20-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 20-bis e 20-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2003-2004».

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Dall'anno scolastico 2002-2003 possono iscriversi, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. **Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.**

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. **Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006** possono iscriversi, **secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione**, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini **e le bambine** che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio **2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).** Per l'anno scolastico **2003-2004** possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, **nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5**, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio **2004.**

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente **alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731** migliaia di euro per l'anno **2003**, 45.829 migliaia di euro per l'anno **2004** e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno **2005**, si provvede mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),**

(Segue: *Testo del Governo*)

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 6.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. *Identico.*

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione **nell'ambito dei** finanziamenti disposti a norma del comma 6.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica **delle occorrenze finanziarie**, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 1251

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORTIANA ED ALTRI

Art. 1.

*(Sistema educativo di istruzione
e di formazione)*

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali. Il sistema educativo si pone inoltre l'obiettivo di formare la persona ai valori di cittadinanza europea e mondiale.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al diciottesimo anno di età.

4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, predisponde un piano pluriennale di investimenti volto a garantire l'effettiva presenza su tutto il territorio nazionale di scuole dell'infanzia dello Stato o comunali.

4. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato

con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.

(Scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi, con pari dignità per ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la musica;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle operazioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

Art. 4.

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchirne la formazione culturale, umana e civile sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

5. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali produttive, professionali e dei servizi.

Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

6. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro.

7. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.

(Raccordo della scuola con la realtà territoriale)

1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.

2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità regionale, europea, mondiale.

3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7 è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1.

Art. 6.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma ivi compreso il piano di estensione della scuola dell'infanzia di cui al comma 3 dell'articolo 2. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione dei maggiori oneri finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta

formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue, per l'impiego delle tecnologie didattiche, per la generalizzazione dell'insegnamento della musica nel ciclo di base e nel ciclo secondario, per la formazione della cittadinanza europea e mondiale; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono interamente riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabba-tici, di formazione e aggiornamento anche all'estero, di tutoraggio di studenti universitari o nel passaggio scuola-università o scuola-formazione post-diploma, di supporto aggiuntivo contrattualmente incentivato in aree territoriali di particolare marginalità sociale, ferma restando la non riducibilità dell'organico complessivo degli insegnanti attualmente in servizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

9. Nel piano di adeguamento infrastrutturale di cui al comma 1 è previsto il conferimento al Governo di poteri sostitutivi e la possibilità di nomina di commissari *ad acta* per consentire l'utilizzo effettivo delle somme stanziare in caso di inadempienza o inefficienza delle amministrazioni competenti.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

PETIZIONE (n. 349)

PRESENTATA DAL SIGNOR ENRICO PANINI ED ALTRI

Il signor Enrico Panini, di Roma, ed altri cittadini chiedono che, in materia di riforma della scuola, non si ricorra ad un disegno di legge di delega al Governo.